



COMUNE DI VIGONOVO

Città Metropolitana di Venezia

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - P.L.

DETERMINAZIONE N. **52** DEL **15-03-2017**

OGGETTO: FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' ANNO 2016. ART. 15, COMMA 2, CCNL 01/04/1999. LIQUIDAZIONE.

CIG:

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 4 del Dec. Leg.vo 30.03.2001, n. 165 come successivamente modificato ed integrato:

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2 e 183 del Dec. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli artt. 22 - 23 e 24 del vigente Statuto;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 19 gennaio 2017 di approvazione del bilancio 2017-2019;

Visti gli indirizzi di spesa e gli obiettivi gestionali affidati all'area a valere sugli stanziamenti assegnati nei capitoli P.E.G. così come approvati con la deliberazione della Giunta comunale n. 11 in data 31 gennaio 2017;

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);

Visti:

- l'art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art. 7, comma 5 del D.Lgs. cit. che recita: "le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";

- l'art. 45, comma 3 del D.Lgs. cit., così come modificato dall'art. 57 del D.Lgs. 150/2009, che dispone: "i contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

a) alla performance individuale;

b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;

c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute";

- l'art. 5 del CCNL del Comparto Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 01/04/1999, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 1, del CCNL 22/01/2004;

- l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, comma 3 quinquies, secondo cui la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'art. 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

- il comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, ai sensi del quale "i contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute";

Posto che l'incremento delle risorse decentrate variabili ex art. 15, comma 2, CCNL 1/04/1999, nella misura massima dell'1,2% del monte salari relativo al 1997, non ha carattere obbligatorio ma è rimesso, anno per anno, al libero apprezzamento degli enti, che devono valutare, a tal fine, gli effettivi equilibri di bilancio;

Richiamato l'accertamento preventivo da parte del nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dell'ente, derivanti sia da processi di razionalizzazione o riorganizzazione, sia perché espressamente previste in bilancio con destinazione a specifici obiettivi di produttività e di qualità;

Osservato che:

- tutte le risorse destinate a sostenere gli oneri dei contratti collettivi, sono state autorizzate con le forme previste per la approvazione dei bilanci e con distinta

indicazione dei mezzi di copertura (art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001);

- le possibilità di incremento delle risorse decentrate, ai sensi dell'art.15, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999, non possono comunque prescindere dall'osservanza del quadro legale di riferimento e cioè dalla necessaria verifica preventiva della possibile incidenza dei nuovi costi sul rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di Patto di stabilità e di contenimento della spesa per il personale;

Preso atto che dall'anno 2015 (con riferimento all'annualità 2016) non è più vigente il precetto dell'art. 9 c. 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e successive modifiche, in base al quale - a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna P.A. non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 53 in data 05.05.2016 di approvazione del P.E.G. – Piano delle Performance – Anno 2016;
- l'accordo decentrato anno 2016 sottoscritto in data 20 ottobre 2016 così come oggetto di pubblicazione ARAN ex art. 40-bis D.Lgs. 165/2001;

Dato atto che per l'anno 2016 si è provveduto ad espletare il seguente percorso:

- 1) definizione dei progetti (tempi e modi) per il miglioramento dei servizi indicando gli obiettivi da conseguire e le risorse necessarie (indicati nel PEG – Piano delle Performance);
- 2) definizione di progetti che richiedano il concreto, diretto e prevalente apporto da parte del personale dell'Ente;
- 3) quantificazione delle risorse variabili da destinare a tali progetti a gravare sul fondo per il salario accessorio dei dipendenti;
- 4) definizione nel C.D.I. annuale delle condizioni in base alle quali le risorse ex art.15, comma 5, possono essere rese disponibili;
- 5) modalità di verifica e certificazione, a consuntivo, da parte dei responsabili di area, dei livelli di risultato in rapporto all'obiettivo dei servizi predefiniti;
- 6) erogazione delle somme, totali o parziali, in relazione ai livelli di risultato certificati dai responsabili di area secondo i criteri stabiliti nel contratto decentrato;

Richiamate allo scopo le certificazioni rese dai responsabili di area in ordine ai livelli di risultato in rapporto all'obiettivo dei servizi predefiniti, così come assunte agli atti;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

di provvedere alla liquidazione delle somme di cui a schema assunto agli atti, a valere sul bilancio 2017 a titolo di processi di razionalizzazione o riorganizzazione a favore del personale dipendente, così come derivante da certificazioni rese dai responsabili di area in ordine ai livelli di risultato in rapporto all'obiettivo dei servizi predefiniti;

2. di dare atto che la spesa scaturente dal presente atto nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola al presente esercizio in applicazione del principio di scadenza dell'obbligazione giuridica;

3. di disporre la liquidazione delle somme di cui a schema assunto agli atti, a valere sul bilancio 2017 a titolo di progetti per il miglioramento dei servizi a favore del personale dipendente, così come derivante da certificazioni rese dai responsabili di area in ordine ai livelli di risultato in rapporto all'obiettivo dei servizi predefiniti;

4. di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigente (art. 9, comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009;

5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

6. preso atto del disposto del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che impone che, al momento dell'adozione di un provvedimento di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, nonché il momento di esigibilità della stessa, si attesta che la presente obbligazione giuridica si perfezionerà e diverrà esigibile nel corso del presente esercizio.

Il Responsabile del Procedimento:

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - P.L.
ARRIGHI FABIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi del comma 1 dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa assunta con il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ARRIGHI FABIO
(documento firmato digitalmente)